

L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Art. 3. *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)* [\(95\)](#)

17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. [\(82\)](#)

[\(82\)](#) Comma modificato dall'[art. 1, comma 740, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'[art. 62, comma 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 75, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), come modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(95\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425](#) (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#), e all'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla [legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3](#),

all'art. [3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180](#), e all'art. [10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), all'art. [10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#), e agli artt. [2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266](#); dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'art. [10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#), nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al [R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#), dalla Regione Siciliana; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla [legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3](#), e all'art. [3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180](#), dalla Regione Sardegna; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla [legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#), dalla Regione Valle d'Aosta; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.